



*Regione Puglia*

*Segretariato Generale della Giunta Regionale*

**Disegno di Legge N. 4 del 05/02/2019**

**Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell' art. 73, comma 1 lett. a) del D. Lgs.vo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. relativi a Sentenze esecutive afferenti la Sezione Amministrazione Finanza e Controllo. Primo provvedimento.**

**OGGETTO:** Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1 lett. a) del D. Lgs.vo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. relativi a sentenze esecutive afferenti la Sezione Amministrazione Finanza e Controllo.

### RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

L'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio ha subito una sostanziale riforma a seguito dell'entrata in vigore, con efficacia a partire dall'esercizio finanziario 2015, dell'art 73 del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118, così come novellato dal D.lgs 10 agosto 2014, n. 126.

Sulla base di tale disposto normativo, il debito fuori bilancio, maturato al di fuori delle ordinarie procedure contabili preordinate alla spesa, è debito estraneo alla volontà dell'ente, che deve pertanto procedere al suo riconoscimento al fine di ricondurlo al sistema bilancio.

Dispone l'art 73 del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118:

*(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni)*

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

Tra le fattispecie individuate dalla norma si riscontrano, al comma 1 lettera a., i debiti rinvenienti da "sentenze esecutive". Tale tipologia debitoria, invero, si impone all'ente "ex se", in base al comando imperativo che il provvedimento giudiziale contiene, senza dipendere dal riconoscimento o meno della sua legittimità.

Pertanto, sotto questo profilo, l'organo consiliare dell'ente deve procedere al riconoscimento del debito senza alcun margine di valutazione sul piano della legittimità, ed il riconoscimento appare doppiamente doveroso, dovendo l'ente ottemperare all'ordine del giudice così come il privato cittadino.

Sul piano giuridico, rientrano nel novero delle sentenze esecutive, sulla base di copiosa giurisprudenza sul punto, tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, ivi compresi i decreti ingiuntivi, da cui derivino debiti di natura pecuniaria a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4, art. 73, del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118, il Consiglio regionale provvede al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito si intende riconosciuta.

Tutto ciò considerato, con la presente legge, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 73 del Dlgs n. 118/2011, si intende procedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive come per legge.

Si riporta la relazione analitica delle posizioni debitorie predisposta dalla competente Sezione, che qui si approva.

### **DESCRIZIONE DELLE POSIZIONI DEBITORIE DA REGOLARIZZARE**

#### **POSIZIONE 1**

**TOTALE € 19.927,55**

**Generalità del creditore:** Sig.ra Anna Popolo;

**Oggetto della Spesa:** Esecuzione Sentenza Tribunale di Foggia n. 2054 del 20 settembre 2017, per liquidazione risarcimento danni e spese e competenze del giudizio e della fase esecutiva.

**Importo del debito fuori bilancio:** € 19.927,55 di cui € 11.146,25 per sorte capitale, ed € 8.781,30 per spese e competenze del giudizio e della fase esecutiva;

**Relazione sulla formazione del debito:** La sig.ra Anna Popolo ha convenuto in giudizio la Gestione Liquidatoria della ex USL FG/2 e la Regione Puglia al fine di far accertare e dichiarare la responsabilità per colpa grave della struttura nosocomiale Mascia di San Severo, in relazione ad intervento chirurgico cui si era sottoposta nel 1989 e nel corso del quale nell'addome della sig.ra era stata lasciata una garza, successivamente rimossa nel 2007. Nel corso del giudizio si sono costituiti anche i medici dell'equipe che aveva proceduto all'intervento, e sono state acquisite prove documentali e per testi.

Con Sentenza n. 2054/2017, il Tribunale di Foggia, in accoglimento della domanda attorea, ha condannato la Gestione Liquidatoria della ex USL FG/2 e la Regione Puglia al risarcimento del danno in favore della sig.ra Anna Popolo per danno patrimoniale e non patrimoniale.

Con atto di precetto notificato a questa amministrazione in data 24 ottobre 2018, la sig.ra Popolo ha chiesto la liquidazione di tutto quanto in suo diritto, ed in seguito, in data 20 dicembre 2018 è stato notificato atto di pignoramento presso terzi con cui sono state pignorate somme fino alla concorrenza di € 19.927,55.

In ragione di ciò, si propone di procedere alla liquidazione di quanto richiesto.

Per quanto sopra, si procede al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza del Tribunale di Foggia n. 2054 del 20 settembre 2017, per complessivi € 19.927,55.

#### **POSIZIONE 2**

**TOTALE € 129.756,27**

**Generalità dei creditori:** Sigg.ri Andrea Cazzato e Armando Cazzato;

**Oggetto della Spesa:** Esecuzione Sentenza Corte d'Appello di Lecce n. 880 del 12 settembre 2018, per liquidazione risarcimento danni e spese e competenze del giudizio.

**Importo del debito fuori bilancio:** € 129.756,27 di cui € 100.000,00 per sorte capitale, € 27.956,74 per spese e competenze del giudizio ed € 1.799,53 per liquidazione CTU;

**Relazione sulla formazione del debito:** Con atto di citazione notificato nel 2010, i sigg.ri Andrea ed Armando Cazzato hanno adito il Tribunale di Lecce al fine di sentir dichiarare il loro diritto al risarcimento del danno patito, iure proprio e iure hereditatis, in qualità di eredi della sig.ra Palmina Magno, deceduta a seguito della contrazione del virus HCV all'esito di emotrasfusione effettuata presso l'ospedale di Campi Salentina nel 1984. Il Giudice di prime cure, Tribunale di Lecce, con sentenza n. 4825/2014, ha condannato la Regione Puglia, nonché il Ministero della Salute, in solido tra loro, al risarcimento del danno cagionato, esclusivamente iure proprio, per complessivi € 160.000,00 per ciascuno dei ricorrenti, oltre spese e competenze del giudizio per complessivi € 9.000,00 oltre accessori di legge.

Con ordinanza depositata in data 28 novembre 2015, la Corte d'Appello di Lecce adita ha sospeso l'esecuzione e l'efficacia della sentenza impugnata solo parzialmente, condannando in solido la Regione Puglia ed il Ministero della Salute al pagamento in favore degli attori della complessiva somma di € 110.000,00 ciascuno.

Con Determinazione Dirigenziale n. 38/2016 della Sezione Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale si è provveduto al pagamento in favore dei sigg.ri Andrea Cazzato ed Armando Cazzato della complessiva somma di € 244.535,18 a titolo di risarcimento – parziale – del danno riconosciuto nella sentenza n. 4825/2014, e di spese e competenze del giudizio di primo grado.

Successivamente, la Corte d'Appello di Lecce, nel pronunciare definitivamente sull'impugnazione alla sentenza di primo grado, ha rigettato l'appello formulato tanto dal Ministero della Salute quanto dalla Regione Puglia, condannandole in solido al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado, e fissando gli effetti di quanto disposto con l'appellata sentenza n. 4825/2016.

Occorre pertanto procedere alla liquidazione, in favore dei sigg.ri Cazzato, della quota parte di risarcimento del danno non precedentemente liquidato – pari ad € 50.000,00 pro capite – oltre alla rifusione delle spese e competenze del giudizio e delle spese di CTU.

Si precisa che questa amministrazione, al fine di evitare aggravii di costo dovuti ad eventuali procedure esecutive, procede senza ritardo alla liquidazione dell'intero debito – ivi compresa la quota del Ministero della Salute – e che all'esito della liquidazione in favore degli istanti si provvederà alle azioni di regresso nei confronti del Ministero della Salute quale condebitore solidale per la metà di quanto oggi liquidato.

Per quanto sopra, si procede al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza della Corte d'Appello di Lecce, n. 880 del 12 settembre 2018, per complessivi € 129.756,27.

### **POSIZIONE 3**

**TOTALE € 7.495,60**

**Generalità del creditore:** Giacomo Mancini;

**Oggetto della Spesa:** Esecuzione Ordinanza Corte di Cassazione n. 29357 del 14 novembre 2018, per liquidazione spese e competenze del giudizio.

**Importo del debito fuori bilancio:** € 7.495,60 per spese e competenze del giudizio;

**Relazione sulla formazione del debito:** Con atto di citazione dell'agosto 1999, il sig. Giacomo Mancini ha chiamato in causa il Comune di Mottola, la Regione Puglia, la Gestione Liquidatoria ex USL TA/1 al fine di sentirli condannare al risarcimento del danno da questi patito a causa dell'illegittimo utilizzo di un fondo a lui precedentemente espropriato – e per cui erano scaduti i termini della dichiarazione di pubblica utilità – su cui è stato edificato l'Ospedale del Comune di Mottola.

Con Sentenza del Tribunale di Taranto n. 999/2009 veniva, in effetti, riconosciuto il danno in favore del sig. Mancino, configurandosi l'ipotesi di cd occupazione usurpativa, e venivano condannati al risarcimento del valore del suolo il Comune di Mottola, la Regione Puglia e la ex USL TA/1.

Successivamente, la sentenza è stata impugnata, e la Corte d'Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – ha sostanzialmente riconfermato quanto statuito in primo grado, aggiungendo al danno precedentemente riconosciuto anche la rivalutazione e gli interessi.

Avverso la sentenza n. 75/2013 della Corte d'Appello è stato presentato ricorso in Cassazione, che si è concluso con l'Ordinanza n. 29357 del 14 novembre 2018, con cui la Suprema Corte ha respinto i motivi di ricorso ed ha condannato la Regione Puglia ed il Comune di Mottola alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, liquidate in € 5.200,00 oltre accessori di legge.

Si precisa che questa amministrazione, al fine di evitare aggravii di costo dovuti ad eventuali procedure esecutive, procede senza ritardo alla liquidazione dell'intero debito – ivi compresa la quota del Comune di Mottola – e che all'esito della liquidazione in favore degli istanti si provvederà alle azioni di regresso nei confronti del Comune di Mottola quale condebitore solidale per la metà di quanto oggi liquidato.

Per quanto sopra, si procede al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dall'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 29357 del 14 novembre 2018 per complessivi € 7.495,60.

Il Dirigente della Sezione AFC  
( Benedetto G. Pacifico )

Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute  
( Giancarlo Ruscitti )

Il Presidente  
( Michele Emiliano )

**(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a., del Dlgs 23 giugno 2011, n. 118)**

**Art. 1**

**(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a., del Dlgs 23 giugno 2011, n. 118)**

“E' approvato e riconosciuto legittimo, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 73, comma 1, lettera a., del D. Lgs.vo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D. Lgs.vo 10 agosto 2014, n. 126, il debito relativo alla sentenza esecutiva:

1. Esecuzione Sentenza Tribunale di Foggia n. 2054 del 20 settembre 2017, per complessivi € 19.927,55;
2. Esecuzione Sentenza Corte d'Appello di Lecce n 880 del 12 settembre 2018, per complessivi € 129.756,27;
3. Esecuzione Ordinanza Corte di Cassazione n. 29357 del 14 novembre 2018, per complessivi € 7.495,60.

**Art. 2**

**(Norma finanziaria)**

“Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al precedente art.1 si provvede con imputazione come segue:

Missione 13 - Programma 1 – Piano dei Conti Finanziario 1.04.02.05 - **Capitolo 1301024** – codice UE 08 - CRA 61.06 - *“Risorse per le Gestioni Liquidatorie del Servizio Sanitario per liquidazione in via diretta di debiti pregressi delle ex AA.SS.LL. seguito di condanne giudiziali. Art. 6 L.R. /2018 (Bilancio 2019)”* per € **111.146,25**;

Missione 1 - Programma 11 – Piano dei Conti Finanziario 1.10.05.04 - **Capitolo 1317** – codice UE 08 - CRA 66.03 - *“Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali”* per € **46.033,17**.

**Art. 3**

**(Entrata in Vigore)**

“La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione”